



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ SOSTENIBILI **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ROCCELLA JONICA**

[tel: 0964 863213 // p.e.c.: cp-roccellaionica@pec.mit.gov.it // p.e.i: ucroccellaionica@mit.gov.it]

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Roccella Jonica

VISTO: il verbale di sopralluogo, redatto da personale dipendente dell'Ufficio Locale marittimo di Siderno Marina, con il quale si segnalava la presenza di 2 (due) blocchi di cemento con spuntoni in ferro a circa 1 metro dalla battigia antistante il Circolo Nautico Amici del Mare sito in Siderno Marina;

RITENUTO: necessario salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATA: la necessità di garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse;

VISTI: gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 79 e 80 del relativo regolamento, parte marittima;

RENDE NOTO

che a circa 1 metro dalla battigia, antistante il "Circolo Nautico Amici del Mare" di Siderno Marina (meglio evidenziato nell'allegata planimetria), **vi è la presenza di due blocchi di cemento con spuntoni in ferro, semiaffioranti** che costituiscono serio pericolo per la balneazione e per la pubblica incolumità.

ORDINA

Articolo 1 - Disposizioni generali

Sino alla rimozione e/o alla messa in sicurezza dell'area di cui al rende noto, **sono vietati** la balneazione e qualsiasi altro tipo di attività ad essa connessa nel raggio di 30 (trenta) metri dal punto in parola meglio evidenziato in planimetria.

Articolo 2 - Disposizioni per il Comune di Siderno

L'ufficio demanio del comune di Siderno dovrà provvedere alla rimozione e/o alla messa in sicurezza dell'area in parola, curando nell'immediatezza il posizionamento di apposita cartellonistica ammonitrice a terra e mediante utilizzo di nastro segnaletico bianco e rosso in mare, tra i due pericoli.

Articolo 3 - Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, saranno puniti in base all'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero ai sensi

dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 e saranno ritenuti responsabili dei danni derivanti a persone e/o cose, in conseguenza della propria inadempienza.

Articolo 4 - Disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore con decorrenza immediata, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione nell'albo di questo Ufficio e la pubblicazione ai sensi e per gli effetti della Legge 69/2009, art. 32 alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/roccella-ionica

Roccella Jonica, 15.06.2021

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Tommaso D'ARPINO

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.*

